

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

Fascicolo n. 3/2017

IL COLTELLO *KIRPAN*, I VALORI OCCIDENTALI E GLI ARCIPELAGHI CULTURALI CONFLIGGENTI

A PROPOSITO DI UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

di Fabio Basile e Mariarosa Giannoccoli

Abstract: La pronuncia in esame, al pari di alcuni precedenti di legittimità, esclude che l'indiano sikh possa portare impunemente in pubblico un simbolo della sua religione, il coltello kirpan. A differenza degli altri precedenti, tuttavia, la sentenza in esame, nei passaggi motivazionali, opera un richiamo ai «valori occidentali» e agli «arcipelaghi culturali confliggenti». Tale richiamo ha suscitato, nei commenti politici e massmediali che sono subito seguiti, entusiastici apprezzamenti o severe censure: a ben vedere, tuttavia, tale richiamo non solo è del tutto ininfluenza ai fini della decisione finale, ma risulta estremamente vago e ambiguo, oltre a fornire maldestramente un pretesto per evocare uno «scontro di culture», in realtà del tutto fuori luogo in relazione al caso di specie, di rilevanza poco più che bagatellare.

Abstract: The decision of the Court of Cassation here reviewed, is in line with the previous case law of the same court in excluding that Sikhs can wear in public their traditional dagger, the “Kirpan”, notwithstanding its nature of religious symbol. Unlike the previous decisions, the reasoning used in this case makes reference to «Western values» and «conflicting cultural islands». Such references caused in the media and among political actors a flood of comments, expressing either unconditional appreciation or severe criticism. The analysis of the decision shows, however, that such references are only vague and misleading obiter dicta, that without any necessity bring into the debate an alleged «clash of cultures» which is definitely out of place considering the facts of the case, involving a petty offence.

IL COLTELLO *KIRPAN*, I VALORI OCCIDENTALI E GLI ARCIPELAGHI CULTURALI CONFLIGGENTI

A PROPOSITO DI UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

di Fabio Basile e Mariarosa Giannoccoli*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il caso. – 3. L’argomentazione non pertinente alla base della condanna in primo grado. – 4. Il richiamo ai «valori occidentali» e agli «arcipelaghi culturali confliggenti» nella sentenza della Cassazione. – 5. Il prevalente rilievo della «sicurezza pubblica».

1. Considerazioni introduttive

Prima di analizzare nel dettaglio la sentenza in esame (Cass., sez. I, ud. 31 marzo 2017 - dep. 15 maggio 2017, n. 24084), risulta utile precisare preliminarmente quale reato sia stato contestato all’agente. Trattasi del porto pubblico d’armi, una contravvenzione disciplinata dall’art. 4 della l. 110/1975, il quale così dispone: «senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa [...] strumenti da punta o da taglio atti ad offendere [...] nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona [...]».

Due precedenti vicende del tutto simile a quelle della pronuncia in esame (porto del *kirpan* da parte di un indiano di religione *sikh*) si erano chiuse, rispettivamente, con l’archiviazione e con l’assoluzione¹:

- Tribunale di Vicenza 23.1.2009²: un immigrato indiano di religione *sikh* viene trovato in possesso, mentre si trova presso gli uffici amministrativi del suo Comune di

* Professore ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano. Cultrice della materia - diritto penale, presso l’Università degli Studi di Milano.

1. In proposito v. F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, p. 240 ss.; *ivi* v. pure (p. 305 ss.) la descrizione di due casi simili, affrontati dalla giurisprudenza statunitense.

residenza, di un coltellino in metallo con punta ricurva della lunghezza complessiva di cm 18 (di cui cm 10 di lama), con fodero recante iscrizioni in lingua indiana dal significato religioso e con annessa cordina in stoffa di colore nero.

Ricevuta la notizia di reato, il P.M. valuta, prima di tutto, la possibile rilevanza di tale condotta alla luce dell'art. 4, co. 2, l. 18.4.1975 n. 110 (porto ingiustificato di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere), ma esclude la sussistenza di tale contravvenzione, in quanto ritiene che il soggetto agente indossasse il controverso coltellino *per un giustificato motivo*. Si trattava, infatti, di un *kirpan*, che costituisce un simbolo della religione *sikh*, e che pertanto era indossato dall'indiano esclusivamente in ossequio alla fede professata.

Il P.M. valuta, altresì, la possibile rilevanza del fatto contestato alla luce dell'art. 699, co. 2, c.p., che punisce il porto delle c.d. armi proprie bianche (cioè non da sparo), a prescindere dalla sussistenza di un giustificato motivo. Il P.M., tuttavia, esclude che il *kirpan* in questione possa essere qualificato come «arma bianca», in considerazione sia delle modeste dimensioni dello stesso, sia dell'assenza di filo nella lama.

Ciò considerato, il P.M. chiede l'archiviazione del procedimento, accordata dal G.I.P. che condivide tale valutazione dei fatti.

- Tribunale di Cremona 19.2.2009³: un immigrato indiano di religione *sikh*, in occasione di un controllo dei carabinieri all'interno di un Centro commerciale, viene trovato con indosso un coltellino, avente lama ricurva di cm 10 ed impugnatura di cm 5, calzato in un fodero, appeso a tracolla, riportante simboli indiani in rilievo. Per tale fatto viene imputato della predetta contravvenzione di porto ingiustificato di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (art. 4, co. 2, l. 110/1975).

Dalle risultanze processuali (comprehensive di documentazione trasmessa dal Consolato generale d'India) emerge, tuttavia, in modo univoco che il coltello in questione era indossato esclusivamente in ossequio alla fede professata dall'imputato. Questi, quindi, portava tale coltello come segno distintivo di adesione ad una religione e, in ultima analisi, come peculiare modalità di espressione della sua fede religiosa. Poiché la libertà di professare la propria religione è un valore costituzionalmente tutelato (art. 19 Cost.), che trova riscontro anche nell'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 nonché nell'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ad avviso del giudicante ricorre, nel caso di specie, un «giustificato motivo» del porto del coltellino. Proprio la sussistenza di tale «giustificato

2. Decreto di archiviazione del G.I.P. del 23.1.2009, e richiesta di archiviazione del P.M. del 12.1.2009, entrambi leggibili in www.olir.it.

3. Udienza 13.1.2009, in *Corr. Merito*, 2009, p. 399 ss.

motivo» consente di escludere l'integrazione del fatto tipico: l'imputato viene quindi assolto «perché il fatto non sussiste».

Questo orientamento espresso dai giudici di merito, tuttavia, è stato smentito dalla successiva giurisprudenza della Cassazione⁴. Anche la recentissima pronuncia della Cassazione, oggetto del presente commento, si allinea a questo secondo, più rigoroso, orientamento, ma essa, rispetto ai suoi precedenti conformi, ha suscitato un maggiore clamore mediatico, per i motivi che vedremo subito appresso.

2. Il caso

Questa la breve descrizione del caso di specie: a seguito del controllo della polizia locale di Goito, un uomo viene trovato in possesso di un coltello, portato con disinvoltura alla cintola, la cui lama risulta lunga circa diciotto centimetri: è il c.d. *kirpan*, un simbolo religioso che contraddistingue l'appartenente alla religione dei *sikh*. Alla richiesta degli operanti di consegnare l'oggetto, egli oppone un netto rifiuto, che motiva con la necessità di prestar fede ai precetti della religione di appartenenza. In effetti, il sikhismo impone come dovere di indossare un abbigliamento rituale che serve a manifestare all'esterno con segni tangibili la missione dei suoi seguaci⁵. Tale abbigliamento comprende anche il *kirpan*, simbolo della lotta contro il male⁶.

3. L'argomentazione non pertinente alla base della condanna in primo grado

Il ricorrente, imputato della contravvenzione in esame, veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Mantova alla pena dell'ammenda.

Secondo il giudice di merito, le usanze religiose integrano una mera consuetudine e non possono, pertanto, avere come effetto l'abrogazione di una norma penale dettata a fini di sicurezza pubblica, come nel caso della contravvenzione *de qua*.

La motivazione del giudice di merito sull'irrilevanza del fattore religioso non coglie, tuttavia, nel segno: la questione giuridica di fondo da affrontare nel caso di specie non concerneva, infatti, la capacità di una consuetudine (nella specie, religiosa) di abrogare la legge, bensì la possibilità che l'adesione ad una determinata religione integri la scriminante speciale («giustificato motivo»), prevista dall'art. 4 della l. 110/1975. Il

4. Cass., sez. I, 1.3.2016 (dep. 14.6.2016) n. 24739, in banca dati *DeJure*; Cass., sez. I, 24.2.2016 (dep. 16.6.2016) n. 25163, in banca dati *DeJure*.

5. V., per una descrizione degli oggetti simbolici usualmente indossati dai *sikh*, A. Provera, *Il «giustificato motivo»: la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 965.

6. La parola *kirpan* deriva da *kirpa* e *aan*, che significano rispettivamente «atto di bontà», «benevolenza», «favore», «compassione», e «onore», «dignità», «rispetto».

quesito che il giudice di primo grado avrebbe dovuto porsi nell'esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge era, dunque, il seguente: le motivazioni religiose dell'indiano sikh possono integrare il «giustificato motivo» previsto dalla legge?

A fronte della scarna, e poco pertinente, argomentazione del giudice di *prime cure*, l'imputato ricorre in Cassazione, invocando, tra l'altro, la norma costituzionale che fa da presidio alla libertà dei singoli di manifestare la propria fede, l'art. 19 Cost.: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

4. Il richiamo ai «valori occidentali» e agli «arcipelaghi culturali confliggenti» nella sentenza della Cassazione

Orbene, nel suo argomentare, il Giudice di legittimità parte dall'analisi dell'art. 4 l. 110/1975, rilevando che l'assenza di giustificato motivo è stata eletta dal legislatore a elemento costitutivo della fattispecie contravvenzionale⁷. La Cassazione menziona, a titolo esemplificativo, alcune situazioni che possono integrare il «giustificato motivo»: le «regole relazionali lecite» e le «condizioni soggettive del portatore» da mettere in relazione ai luoghi e alla «normale funzione dell'oggetto».

Dopo questa premessa, la Corte formula quello che è stato fin dai primi commenti additato come il passaggio più controverso dell'*iter* argomentativo seguito: «è essenziale per l'immigrato l'obbligo di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi».

Secondo la sentenza in esame, infatti, «se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante».

La Cassazione evoca poi, tramite l'immagine icastica degli «arcipelaghi culturali confliggenti», una sorta di scontro tra culture capace di mettere seriamente a rischio il tessuto sociale e l'identità del nostro Stato.

Sulla base di queste premesse, la sentenza in esame ritiene, quindi, che il diritto di professare liberamente la propria fede non abbia carattere di per sé assoluto, essendone invece consentita una limitazione in presenza di interessi che siano a loro volta meritevoli di tutela.

7. Giurisprudenza pacifica: v., per tutte, Cass., SU, 9.7.1997 n. 7739.

Gli interessi che, nel caso di specie, consentirebbero la limitazione della libertà religiosa, vengono individuati dalla Cassazione con la vaga formula di «valori occidentali»: ed è proprio su questa formula che si è acceso un vivo dibattito⁸.

In precedenti sentenze, infatti, la Cassazione, per imporre all'imputato straniero limitazioni alla libertà di vivere secondo la propria religione o, più in generale, alla propria cultura, era ricorsa alla teoria del c.d. «sbarramento invalicabile», dove tale sbarramento veniva individuato nei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione. Si trattava, tuttavia, di casi in cui il bene giuridico offeso aveva ben diversa consistenza: casi di maltrattamenti fondati su concezioni patriarcali della famiglia⁹, di violenza sessuale commessa per asseriti motivi culturali (primo fra tutti, il completo asservimento della moglie al marito, anche nella sfera più intima)¹⁰, fino ad arrivare – in una scala di gravità crescente – alle ipotesi di omicidio per cause attinenti l'onore sessuale o la reputazione personale¹¹.

Nel caso in esame, invece, il bene giuridico offeso è un bene collettivo e spersonalizzato, la «sicurezza pubblica», il quale, peraltro, dalla condotta incriminata viene esposto solo ad un pericolo (pericolo che parrebbe, stando all'interpretazione più diffusa dell'art. 4 l. 110/1975, solo astratto).

La sentenza in esame rischia, pertanto, di operare una sorta di ribaltamento della logica dello «sbarramento invalicabile»: se in precedenti casi tale «sbarramento» è valso a salvaguardare diritti fondamentali della persona, qui si rischia di pregiudicare proprio un diritto siffatto, vale a dire il diritto a manifestare liberamente il proprio credo (art. 19 Cost.)¹².

Opinabile risulta, altresì, la sottolineatura, operata forse con eccessiva enfasi dalla sentenza in esame, di un divario incolmabile tra culture e religioni (gli evocati «arcipelaghi culturali confliggenti»): un divario probabilmente più ipotizzato che reale, dal momento che

8. Il dibattito si è aperto, fin da subito, sui quotidiani e sugli altri *massmedia*. Per alcuni primi commenti giornalistici alla sentenza, v. I. Sacchettoni, *Cassazione: i migranti devono conformarsi a nostri valori*, Corriere della Sera, 16.5.2017; S. Marzialetti, *Cassazione: i migranti devono rispettare i nostri valori*, Sole 24 Ore, 16.5.2017; C. Melzi d'eril, G.E. Vigevani, *Se un pugnale compromette i valori occidentali*, Sole 24 Ore, 19.5.2017. Volendo, v. pure l'intervista rilasciata da F. Basile a *l'Asterisco*, *Valori occidentali o paure occidentali?*, luglio 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=vBkMORgMJrk>.

9. V., *ex pluris*, Cass., sez. III, 14.4.2016 (dep. 26.8.2016) n. 35482 in banca dati *DeJure*; Cass., sez. VI, 26.11.2008 (dep. 16.12.2008) n. 46300, in Banca dati *DeJure*.

10. V., *ex pluris*, Cass., sez. III, 26.6.2007 (dep.17.9.2007) n. 34909 in banca dati *DeJure*; Cass., sez. III, 29.1.2015 (dep. 13.4.2015) n. 14960, in banca dati *DeJure*.

11. V., *ex pluris*, Cass., sez. V, 18.6.2014 (dep. 27.11.2014) n. 49569 in banca dati *DeJure*; Cass., sez. I, 2.7.2008 (dep. 1.8.2008) n. 32436, in banca dati *DeJure*.

12. Per tale annotazione, v. A. Simoni, *La sentenza della Cassazione sul kirpan*, in questa *Rivista*, n. 2.2017, il quale, proprio riferendosi ad un siffatto ribaltamento, ha ritenuto la presa di posizione della Cassazione una «voce del sèn fuggita».

esistono principi e valori, quali la tolleranza e il rispetto reciproco, condivisi da molte religioni e culture, anche non «occidentali». Quindi, se è ben possibile rinvenire specifiche divergenze in singole manifestazioni cultuali o culturali (come accade in questo caso, in cui il fedele *sikh* porta con sé un oggetto, solitamente ritenuto atto ad offendere), è forse eccessivo prospettare uno scenario di frammentazione insanabile: e ciò soprattutto all'interno di un ordinamento che accoglie il principio del pluralismo religioso e della laicità dello Stato¹³.

5. Il prevalente rilievo della «sicurezza pubblica»

A parte queste parole *dal sen fuggite*, i successivi passaggi argomentativi della sentenza in esame si concentrano, giustamente (e finalmente), sull'unica, vera questione giuridica rilevante: se la tutela della sicurezza pubblica possa prevalere, nel caso di specie, rispetto ad una manifestazione del proprio culto. A questo proposito la sentenza richiama un precedente della Corte costituzionale¹⁴, in base al quale è possibile porre delle limitazioni alla libertà religiosa proclamata dall'art. 19 Cost., qualora ciò sia necessario per proteggere altrettanti validi diritti di libertà, quali «la sicurezza, l'ordine pubblico e la pacifica convivenza»: e questo è tutto ciò che bastava dire – senza evocare valori occidentali e arcipelaghi culturali – per escludere che, nel caso di specie, la motivazione religiosa potesse integrare il «giustificato motivo» di cui all'art. 4 l. 110/1975.

13. Sul punto v. anche i pertinenti rilievi di A. Negri, *Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e «valori del mondo occidentale»*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3.7.2017.

14. V., Corte cost., 24.3.2016 n. 63.